

legge modificato dal Senato per alienazione di rendita redimibile del 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 174.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questa legge che verrà stampata e distribuita negli uffici.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE I DIRITTI CIVILI E POLITICI AI CITTADINI CONTEMPLATI NELLE LEGGI D'UNIONE DEL 1848.

PRESIDENTE. Il deputato Ricci Vincenzo, relatore sulla legge proposta del deputato Chiò, ha la parola.

RICCI VINCENZO, relatore, presenta la relazione sul progetto di legge concernente i cittadini delle provincie annesse. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 248.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita negli uffici.

NUOVA RELAZIONE, DISCUSSIONE E REIEZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I CAVALLI DI TRUPPA.

PRESIDENTE. Il deputato Cavalli ha la parola per la relazione della Commissione circa l'autorizzazione della rimessione di cavalli ai privati.

CAVALLI, relatore. Signori, dietro la prima relazione della vostra Commissione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 228) intorno al progetto di legge per autorizzare il Governo a rimettere a privati cavalli di truppa che fu seguita da una lunga discussione nella tornata del 14 corrente mese e dagli emendamenti proposti dal signor deputato Dabormida, ogni cosa le fu rimandata di comune consentimento.

La vostra Commissione invitava ad intervenire alle sue sedute, oltre il prefato signor deputato Dabormida, anche il signor generale senatore Pamparato, siccome più d'ogni altro esperto ed al fatto di tal materia, e colla scorta delle savie sue osservazioni dessa ricomponeva il progetto in discorso, introducendovi gli emendamenti dell'onorevole deputato Dabormida.

Questi emendamenti consistono in sostanza ad esimere i privati dall'obbligazione portata dal primitivo progetto di legge, di dover ritenere e rappresentare i cavalli ricevuti continuamente pendente la prefissa loro durata, sostituendovi a vece l'obbligazione di dover restituire i cavalli ricevuti quando non abbiano ancora compiuti gli anni 8, ed abbiano tuttora le qualità richieste nei cavalli di rimonta, ed in loro difetto di dover restituire altri cavalli dell'età e qualità suaccennate, obbligazione duratura per anni 8 per tutti i cavalli indistintamente; e non per un tempo ineguale dietro stima della presunta durata, siccome si statuiva dapprima.

Il vantaggio di questi emendamenti si è d'introdurre maggiore semplicità nell'esecuzione della legge, e di rimuovere gran parte delle obiezioni state fatte. Fra le medesime, tralasciando l'inconveniente della sospensione della vendita, che si deve anzi continuare finchè vi sia la convenienza, le obiezioni di maggior rilievo sono la difficoltà di trovare persone responsabili, e le lunghe difficoltà per riavere i cavalli al bisogno. L'esperienza soltanto può giudicare tra queste e le contrarie opinioni, motivo di più perchè si faccia;

ma fin d'ora si può notare che, se il Governo, in caso di assoluta necessità, può in tempo di guerra ricorrere al pronto mezzo della requisizione per aver cavalli, questo mezzo potrà all'uopo adoperarsi con maggior ragione verso di quelli che avranno l'obbligazione di darli, nulla ostando ch'essi facciano poi valere i loro giusti riclami. Sicuramente non si devono ritenere per responsabili se non quelle persone che lo sono notoriamente senza eccezione, o che in loro difetto presentano una sigurtà che lo sia: che se perciò molte domande per avere di detti cavalli verranno ad essere ruscate, tuttavia credesi che ve ne sarà un ragguardevole numero di ammessibili, non così piccolo essendo il numero dei privati che tengono una discreta quantità di cavalli anche per gli usi di campagna, la produzione cavallina nel paese, non essendo nè affatto, nè così poco estesa come fu detto, prova ne sia la compra fattasi di più di 2000 cavalli nostrani.

Conchiude la relazione della vostra Commissione col riproporvi la legge in discorso, redatta nei seguenti articoli:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a rimettere ai privati dello Stato, conosciuti responsabili, cavalli di truppa dell'età dai cinque agli otto anni, ed aventi le qualità tutte richieste per i cavalli da tiro di rimonta.

« Art. 2. I privati che ricevono dal Governo cavalli di truppa contraggono l'obbligo di restituire al medesimo in caso di guerra, e previo l'avviso di un mese, i cavalli ricevuti, i quali non abbiano compiuto l'ottavo anno di età, e conservino tuttavia le qualità richieste nei cavalli di rimonta, oppure di fornire altri cavalli dell'età e colle qualità sovaccennate. Tale obbligo sarà durativo per anni otto, decorrendi dal giorno delle rimessioni dei cavalli.

« Art. 3. I privati che desiderano ricevere cavalli di truppa del Governo devono inoltrare le domande all'intendente della rispettiva provincia non più tardi di dieci giorni dopo la promulgazione della legge.

« Art. 4. Le distribuzioni dei cavalli ai privati sarà fatta mediante estrazione a sorte.

« Art. 5. Il ministro segretario di Stato di guerra e marina provvederà all'esecuzione di questa legge.»

PRESIDENTE. La Camera ha udita questa relazione.

Ora le domanderò se vuole imprendere la discussione attualmente, o se voglia rimandarla ad altro momento.

(La Camera approva la pronta discussione.)

La discussione generale sulla legge è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà tosto alla discussione particolare.

L'articolo primo è così concepito:

« Il Governo è autorizzato a rimettere ai privati dello Stato conosciuti responsabili cavalli di truppa dell'età dalli cinque agli otto anni, ed aventi le qualità tutte richieste per i cavalli da tiro di rimonta. »

Nessuno chiedendo la parola su di esso, lo metto ai voti.

(La camera approva.)

L'articolo 2 è concepito come segue:

« I privati che ricevono dal Governo cavalli di truppa contraggono l'obbligazione di restituire al medesimo, in caso di guerra e previo l'avviso di un mese, i cavalli ricevuti i quali non abbiano compiuto l'ottavo anno di età, e conservino tuttavia le qualità richieste nei cavalli di rimonta, oppure di fornire altri cavalli dell'età e colle qualità sovaccennate. Tale obbligo sarà durativo per anni otto decorrenti dal giorno delle rimessioni dei cavalli. »

CAVOUR. Io domanderei all'autore del progetto di legge se l'obbligazione di rappresentare i cavalli al Governo si estenda per otto anni anche per coloro che avranno ricevuto